

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XLVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 (Testo unificato risultante dal disegno di legge n. 3174 e dalla proposta di legge Angrisani (2603), già approvati singolarmente dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificati dalla X Commissione permanente del Senato). (3174-2603-B)	485	SABATINI 489, 490, 491 MAGLIETTA 493, 494, 497, 499, 501 502, 506, 507 SCALIA VITO 493, 496, 500, 502 ZANIBELLI 494, 495, 501, 504, 505 QUINTIERI 496, 499
PRESIDENTE	485, 486	
ZANIBELLI	486	
COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore</i>	486	
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	486	
BETTOLI	486	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Istituzione del ruolo dei collocatori (3213); QUINTIERI e ROMANO BARTOLOMEO: Modificazioni della legge 16 maggio 1956, n. 562, relative alla sistemazione giuridico-economica dei collocatori comunali. (2145)	488	
PRESIDENTE 488, 489, 490, 491, 492, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 503, 505, 506, 507		
NUCCI, <i>Relatore</i> 489, 490, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 503, 506		
BETTOLI 489, 492, 496, 501, 503, 507		
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 501, 502, 503, 505, 506, 507		
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 508
		<hr/>
		La seduta comincia alle 9,50.
		GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		Discussione del disegno di legge: Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 (Testo unificato risultante dal disegno di legge n. 3174 e dalla proposta di legge Angrisani (2603), già approvati singolarmente dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificati dalla X Commissione permanente del Senato) (3174 - 2603-B).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 » (3174-2603-B).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1961

Si tratta del testo unificato risultante dal disegno di legge n. 3174 e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Angrisani (2603), già approvati singolarmente dalla nostra Commissione nella seduta del 6 ottobre 1961 e successivamente modificati dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 novembre 1961.

ZANIBELLI. Onde evitare possibili difficoltà per una rapida approvazione del disegno di legge, dichiaro di essere favorevole alle modifiche apportate dal Senato al testo dello stesso. Non posso tuttavia non rilevare che almeno per quanto riguarda l'articolo 1, concernente la corresponsione degli arretrati, è stata introdotta una innovazione; si è dato infatti valore ad una norma fino alla data di applicazione di un'altra legge, mentre di solito è la nuova legge che annulla se mai norme precedenti. Comunque, ormai l'operazione in tal senso è stata compiuta; mi auguro soltanto che non abbiano a verificarsi casi analoghi in altre occasioni.

Gradirei, inoltre, essere tranquillizzato anche per quanto riguarda la opportunità della soppressione dell'articolo 3 del testo approvato dalla nostra Commissione. Sebbene infatti noi sappiamo come tale articolo non abbia un valore determinante, dobbiamo tener presente tuttavia che, nella pratica, in materia di determinazione e modifica dei contributi occorrono disposizioni precise onde evitare difficoltà e preoccupazioni.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Non mi sembra il caso di insistere per il reinserimento nel testo del disegno di legge dell'articolo 3 che il Senato ha ritenuto di sopprimere. Infatti, detto articolo diceva semplicemente che nulla è stato innovato nella procedura stabilita dalle disposizioni vigenti; non aveva pertanto valore esplicativo o di innovazione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'osservazione dell'onorevole Zanibelli è giusta. Si è effettivamente seguita una procedura un po' originale per quanto concerne la corresponsione degli arretrati; ma occorre trovare in qualche modo una soluzione per il periodo di tempo precedente il 17 ottobre 1961. Il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione non rappresenta, infatti, idealmente, che un capitolo della legge generale, capitolo che serve a regolare il periodo di tempo precedente l'entrata in vigore della legge 17 ottobre 1961. In tal senso ritengo che possa essere considerato opportuno.

Per quanto concerne, invece, l'articolo 3 del testo approvato dalla Camera, ritengo che il Senato abbia fatto bene a deliberarne la sop-

pressione, perché avrebbe potuto generare qualche perplessità. Siccome il provvedimento non modifica in alcun modo la procedura in atto in materia di contributi, limitandosi a regolarizzare un periodo di tempo ben determinato, mi pare che non possano sorgere dubbi che, a partire dalla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, valgono i criteri stabiliti, appunto, da detta legge.

BETTOLI. Ritengo che il testo approvato dal Senato possa essere senz'altro accolto perché secondo me, elimina ogni possibile equivoco od errore di interpretazione che il testo approvato dalla nostra Commissione avrebbe potuto far sorgere.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato il titolo del disegno di legge n. 3174 nella seguente formulazione:

« Aumento delle misure degli assegni famigliari nei settori dell'industria, del commercio e professioni e arti, e dell'assicurazione ».

La X Commissione del Senato, nel testo unificato lo ha così modificato:

« Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 ».

Pongo in votazione il titolo del provvedimento nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Con effetto dal 1° maggio 1961, gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria, del commercio e professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

Industria:

assegni: lire 1.140 settimanali per ciascun figlio; lire 828 settimanali per il coniuge; lire 330 settimanali per ciascun ascendente;
contributo: 35,10 per cento sulla retribuzione lorda;

Commercio e professioni e arti:

assegni: lire 4.940 mensili per ciascun figlio; lire 3.588 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 26,40 per cento sulla retribuzione lorda».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

«Con effetto dal 1° maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria, del commercio e professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

Industria:

assegni: lire 1.140 settimanali per ciascun figlio; lire 828 settimanali per il coniuge; lire 330 settimanali per ciascun ascendente;

contributo: 35,10 per cento sulla retribuzione lorda entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.

Commercio e professioni e arti:

assegni: lire 4.940 mensili per ciascun figlio; lire 3.588 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 26,40 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

«Con effetto dal 1° settembre 1960 gli assegni familiari per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

lire 5.720 mensili per ciascun figlio; lire 4.680 mensili per il coniuge; lire 2.080 mensili per ciascun ascendente.

Con effetto dal 1° maggio 1961 il contributo per gli assegni familiari dello stesso settore, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 28,20 per cento sulla retribuzione lorda.

È abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1960, n. 1542».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

«Con effetto dal 1° settembre 1960 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

lire 5.720 mensili per ciascun figlio;

lire 4.680 mensili per il coniuge;

lire 2.080 mensili per ciascun ascendente.

Con effetto dal 1° maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, i contributi per gli assegni familiari dello stesso settore, comprensivi del contributo di caropane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, sono determinati nella misura del 28,20 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 7 dicembre 1960, n. 1542.

È abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1960, n. 1542».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

«Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazione e modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

La X Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione deliberata dalla Commissione del Senato.

(È approvata).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico della proposta di legge d'iniziativa del deputato Angrisani nel seguente testo:

«Con effetto dal 1° luglio 1959, le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore dei Servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori, previste dalla tabella F, di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797,

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1961

delle norme sugli assegni familiari e successive modificazioni, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge».

TABELLA

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO
CONTRIBUTO PER I SERVIZI TRI-
BUTARI APPALTATIA) *Assegni mensili.*

(Ragguagliabili a giornate, secondo il rapporto di 1 : 26, dal 1° luglio 1959).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati e operai . . .	L. 5.160	L. 3.808	L. 2.430

B) *Contributi.*

(A carico del datore di lavoro).

Dal periodo di paga in corso al 31 luglio 1959 45 %

C) *Retribuzione assoggettabile a contributo.*

(Dal periodo di paga al 31 luglio 1959).

Limite minimo (giornaliere) . . L. 600

Limite massimo:

per le retribuzioni riferite a mese	»	22.000
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina	»	11.250
per le retribuzioni riferite a settimana	»	5.625
per le retribuzioni riferite a giornata	»	900

La X Commissione del Senato ha modificato tale testo formulando gli articoli 3 e 4. Do lettura dell'articolo 3:

«Con effetto dal 1° luglio 1959 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari ed i relativi contributi per il settore dei servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

assegni: lire 5.160 mensili per ciascun figlio; lire 3.808 mensili per il coniuge; lire 2.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 45 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 728».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

«Con effetto dal 1° maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari ed i relativi contributi per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

assegni: lire 5.720 mensili per ciascun figlio; lire 4.082 mensili per il coniuge; lire 1.768 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 32 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del ruolo dei collocatori (3213) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Quintieri e Romano Bartolomeo: Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, relativa alla sistemazione giuridico economica dei collocatori comunali (2145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei collocatori ; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri e Romano Bartolomeo: « Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, numero 562, relativa alla sistemazione giuridico-economica dei collocatori comunali ».

L'onorevole Nucci, Relatore, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto nominato per la redazione di un testo unificato dei due provvedimenti.

NUCCI, *Relatore*. Nell'articolo 1 del testo redatto dal Comitato ristretto si è ritenuto di stabilire che gli organici delle sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione debbano essere fissati, non già in relazione al rispettivo carico funzionale accertato, bensì in relazione alle esigenze di servizio. E ciò, ritenendo opportuno di non legare i ruoli regionali ad un criterio piuttosto rigido quale quello adottato per il carico funzionale.

Sempre nell'articolo 1, il Comitato ristretto ha ritenuto di stabilire una limitazione alla possibilità di assegnare al servizio di collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali, anche il personale del ruolo dei collocatori. Il ricorso a tale personale dovrebbe essere infatti consentito solamente in seguito a domanda da parte degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio.

BETTOLI. Allo scopo di rendere edotti gli onorevoli colleghi, che non hanno partecipato alle sedute del Comitato ristretto, del lavoro preparatorio del progetto di legge in esame, sarebbe opportuno precisare come e perché si è pervenuti alla redazione del progetto medesimo. Prego pertanto l'onorevole Presidente di voler invitare il relatore a spiegare le ragioni per le quali il Comitato ristretto ha predisposto il testo sottoposto oggi all'esame della Commissione.

NUCCI, *Relatore*. Per quanto concerne il primo emendamento proposto in sede di Comitato ristretto, si è ritenuto opportuno legare gli organici non al criterio rigido del rispettivo carico funzionale accertato, ma alle esigenze di servizio, considerando che l'accertamento del carico funzionale non è cosa facile né semplice. Questa è la motivazione in base alla quale il Comitato ristretto ha apportato il primo emendamento all'articolo 1 del testo governativo.

Il secondo emendamento si riporta al principio dell'autonomia del ruolo dei collocatori comunali, basato sulle loro particolari funzioni e responsabilità, per il quale la sede normale dei collocatori è l'ufficio comunale o frazionale; in conseguenza, per utilizzare questo personale in una sede diversa, si è stabilito porre due condizioni alternative: una manifestazione di volontà dell'interessato o

motivate ed eccezionali esigenze di servizio. Tali le ragioni per le quali il Comitato ristretto ha apportato questo secondo emendamento.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare il primo emendamento. Quanto al secondo, riterrei opportuno mantenere il testo governativo, perché mi sembra difficile trovare altre ipotesi oltre la domanda degli interessati o le motivate ed eccezionali esigenze di servizio; una amministrazione che mandi nelle sezioni zonali i collocatori senza motivo mi sembra inconcepibile. Ma, trattandosi solo di una questione di dizione tecnica, poiché il testo del Comitato ristretto può considerarsi superfluo senza essere in contrasto con quello governativo, non sono contrario neppure all'accettazione di questo secondo emendamento.

SABATINI. Desidero domandare all'onorevole ministro se questo inquadramento organico dei collocatori può venire esteso ai servizi di altre categorie appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ritengo, infatti, che un provvedimento del genere sarebbe molto opportuno.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Poiché le funzioni dei collocatori non sono nel disegno di legge ben definite, bisognerebbe apportare un emendamento integrativo; se l'onorevole Sabatini, a conclusione dei lavori, presenterà un emendamento formale in tal senso, lo accetterò.

PRESIDENTE. In sostanza si tratterebbe di utilizzare i collocatori per servizi diversi da quelli specifici della categoria.

BETTOLI. Sarebbe stato opportuno che, nella legge sul riordinamento del Ministero del lavoro, fosse stato accettato un principio di interscambio tra i ruoli del ministero stesso. Avevo preparato una mia tesi, che non ho potuto sostenere per il modo col quale tale legge è stata approvata dalla Camera dei deputati, togliendo a noi ogni possibilità di fare anche semplici osservazioni. Avrei sostenuto il principio che, pur essendo i ruoli del Ministero del lavoro distinti uno dall'altro, entro certi limiti fosse data una garanzia, da parte del ministero, che i funzionari che arrivano ad assumere certe cariche di responsabilità, abbiano acquisito una certa esperienza; cioè avrebbe dovuto essere imposto ad essi l'obbligo di permanenza in ruoli periferici, prima di accedere a determinate cariche dell'Amministrazione centrale. Poiché tale tesi non mi è stato possibile esporre, ci troviamo di fronte

a tre ruoli chiusi nel Ministero del lavoro, e pertanto un funzionario termina la carriera là dove l'ha iniziata.

Se accettiamo il consiglio del Ministro del lavoro, abilitiamo i collocatori comunali a tutto fare, li dichiariamo idonei a svolgere qualsiasi lavoro. Per coerenza con quanto è stato stabilito nella formazione dei ruoli chiusi del Ministero del lavoro, non posso che sostenere la soluzione cui è pervenuto il Comitato ristretto. È senz'altro possibile assegnare il personale del ruolo dei collocatori ad una mansione diversa da quella del collocamento, ma ciò può avvenire solo su domanda degli interessati o in casi eccezionali; questo anche allo scopo di non determinare nel medesimo posto di lavoro una disparità di trattamento normativo ed economico.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho l'impressione che ci sia un equivoco. Il collocatore cosa deve fare? Deve applicare la legge sul collocamento; quindi, a rigor di termini, collocatore vuol dire colui che applica la legge sul collocamento.

SABATINI. Faccio osservare che questi collocatori sono gli unici rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito del comune o nella frazione. Non vedo quindi cosa ci potrebbe essere di male se il ministero stesso si volesse avvalere di essi, come suoi organi periferici, per l'esecuzione di altre sue precipue funzioni nell'ambito del comune o della frazione.

La formulazione dovrebbe pertanto essere questa: « ai collocatori comunali possono essere delegate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, funzioni di rappresentanza periferica per l'applicazione di leggi che siano soggette alla vigilanza e alla tutela del Ministero del lavoro ». In tal caso i collocatori non sarebbero più soltanto dei funzionari che applicano semplicemente la legge sul collocamento, ma funzionari che, in caso di necessità, possono essere chiamati a rappresentare perifericamente il Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento aggiuntivo, lo esamineremo al momento opportuno.

NUCCI, *Relatore*. Accetto l'una e l'altra soluzione, rifacendomi al principio dell'autonomia del ruolo, per cui il collocatore è il rappresentante del Ministero del lavoro in sede provinciale e comunale, ed anche in considerazione dello spirito che informa tutto il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1, nel testo originario, è del seguente tenore:

(Dotazione organica e ruolo).

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a fissare con propri decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione al rispettivo carico funzionale accertato.

Per il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai collocatori, compatibilmente con le distanze, può essere affidato, per esigenze di servizio, l'espletamento dei compiti d'istituti in più sezioni sia comunali che frazionali.

Al servizio del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zionali può essere assegnato anche il personale del ruolo dei collocatori ».

Il Comitato ristretto ha così modificato il primo comma di tale articolo:

(Dotazione organica e ruolo).

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a fissare con propri decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio ».

Pongo in votazione tale comma nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Al secondo comma del testo del disegno di legge il Comitato ristretto non ha apportato alcuna modifica, inserendolo integralmente nel proprio testo.

Pongo in votazione il secondo comma nel testo originario di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Anche il terzo comma del disegno di legge è stato riportato integralmente nel testo del Comitato ristretto.

Pongo in votazione il terzo comma nel testo originario di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha così modificato il quarto comma:

« Al servizio del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali può essere assegnato a domanda degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio anche il personale del ruolo dei collocatori ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Attualmente i collocatori, oltre alle funzioni indicate nell'articolo 23 della legge sul collocamento, svolgono, nel settore della previdenza ed assistenza sociale, alcuni altri compiti loro affidati dagli istituti e dagli enti previdenziali, con i limiti e le modalità stabilite dal Ministero del lavoro. Di conseguenza, il collocatore è considerato un po' il rappresentante periferico di detti istituti od enti. Ciò premesso, non vedo quale ragione possa mai addursi per impedire che il collocatore rappresenti nella frazione o nel comune lo stesso Ministero del lavoro. Pertanto è sufficiente affermare che lo stesso ministero si può servire anche del personale del ruolo dei collocatori.

SABATINI. Sono d'accordo, penso però che sia opportuno compilare un emendamento aggiuntivo per precisare tutto questo.

Propongo che dopo il quarto comma, di cui il Presidente ha già dato lettura, sia aggiunto il seguente comma:

« Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 1956, n. 362, ed all'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere affidato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono favorevole a tale comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma nel testo del Comitato ristretto e di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Sabatini.

(*E approvato*).

L'articolo 1 risulta così formulato:

(*Dotazione organica e ruolo*).

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a fissare con propri

decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio.

Per il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai collocatori, compatibilmente con le distanze, può essere affidato, per esigenze di servizio, l'espletamento dei compiti d'istituto in più sezioni sia comunali che frazionali.

Al servizio del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali può essere assegnato a domanda degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio anche il personale del ruolo dei collocatori.

Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ed all'articolo 12 ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere affidato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*E approvato*).

Agli articoli 2, 3, 4 e 5 il Comitato ristretto non ha apportato modifiche, riportandoli integralmente nel proprio testo.

L'articolo 2 è del seguente tenore:

(*Concorsi per l'immissione in ruolo*).

« La nomina alla qualifica iniziale nel ruolo dei collocatori si consegue per i posti disponibili mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi a partecipare i cittadini italiani, muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado, in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica di dattilografia.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1°) componimento in lingua italiana;

2°) risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria;

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1961.

3°) tema su nozioni di legislazione sociale;

La prova orale verte, oltre che sulle materie predette, su:

- a) nozioni di ordinamento amministrativo;
- b) nozioni di statistica ».

BETTOLI. Abbiamo discusso lungamente in sede di Comitato ristretto a proposito del coordinamento dell'articolo 2 con l'articolo 9; abbiamo esaminato e discusso la situazione di fatto e quella che deve essere determinata per l'avvenire; ma di tale nostra discussione non c'è oggi alcuna traccia. Dichiaro pertanto che in avvenire accetterò di far parte di Comitati ristretti solo alla condizione che venga fatta una relazione alla Commissione di tutte le discussioni che si svolgono in tali sedi.

NUCCI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno non presentare alcun emendamento all'articolo 2 del disegno di legge governativo.

BETTOLI. Abbiamo esaminato tre ipotesi di immissione nei ruoli: per coloro i quali entrano in servizio dall'entrata in vigore della legge in poi, per i collocatori entrati in ruolo con contratto quinquennale, per i corrispondenti e i coadiutori.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 2:

(Concorsi per l'immissione in ruolo).

«La nomina alla qualifica iniziale nel ruolo dei collocatori si consegue per i posti disponibili mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi a partecipare i cittadini italiani, muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado, in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono tre prove scritte una orale ed una prova pratica di dattilografia.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

- 1°) componimento in lingua italiana;
- 2°) risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria;
- 3°) tema su nozioni di legislazione sociale;

La prova orale verte, oltre che sulle materie predette, su:

- a) nozioni di ordinamento amministrativo;
- b) nozioni di statistica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti:

(Promozione a collocatore di 1ª classe).

«La promozione a collocatore di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i collocatori di 2ª classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 4 e 5, che non essendo stati modificati dal Comitato ristretto e non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

(Promozione a primo collocatore).

La promozione a primo collocatore si consegue mediante:

1°) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2°);

2°) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

Per la promozione di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

ART. 5.

(Promozione a collocatore capo).

La promozione alla qualifica di collocatore capo si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo.

al quale sono ammessi i primi collocatori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, nella formulazione del disegno di legge. Detto articolo recita:

(Promozione a collocatore superiore).

« I posti disponibili nella qualifica di collocatore superiore sono conferiti mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori capi che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica a siano muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

L'ammissione all'esame di idoneità è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei corsi di formazione ».

Il Comitato ristretto propone invece il seguente testo:

« I posti disponibili nella qualifica di collocatore superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai collocatori che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

NUCCI, *Relatore*. Nel testo governativo per la promozione a collocatore superiore erano previste due condizioni, l'esame ed il possesso del diploma di un istituto di istruzione secondaria di primo grado. Per quanto riguarda il titolo di studio, è stato giustamente osservato che se i collocatori in servizio vengono inquadrati nei ruoli con la licenza elementare, non si può poi pretendere come condizione indispensabile per l'avanzamento di carriera un titolo di studio superiore. Quanto all'esame, poiché la qualifica di collocatore superiore corrisponde al grado ottavo della carriera esecutiva, al quale per quanto concerne gli altri ruoli dell'Amministrazione dello Stato si accede senza esami, il Comitato ha ritenuto di stabilire che le promozioni vengano effettuate per merito comparativo.

MAGLIETTA. La tesi dell'onorevole Nucci sul piano umanitario è certamente accettabile; ma trattandosi dell'ordinamento giuri-

dico, bisogna tener presente che se si mantiene la condizione della licenza elementare, immediatamente sorgeranno richieste di un tale provvedimento da parte di servizi similari. Se togliamo l'esame di idoneità e il requisito della licenza di scuola superiore, non saremo in grado di fornire all'Amministrazione funzionari capaci ed efficienti. Preoccupiamoci di una situazione contingente e particolare, ma cerchiamo anche di giungere ad una sistemazione definitiva della questione. Sono d'accordo sull'opportunità di creare una norma transitoria, ma non possiamo statuire questo assurdo giuridico.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento proposto dal Comitato ristretto, perché si darebbe il grado ottavo ai collocatori comunali che entrano in servizio con la licenza elementare. È necessario stabilire almeno il requisito del titolo di studio di licenza media, trattandosi di un servizio troppo delicato. Motivi di umanità, desiderio di non creare situazioni difficili hanno spinto il Governo a consentire l'accesso a questi ruoli anche con la licenza elementare. Temo, però, che lo scrutinio per merito comparativo, cioè senza esami e senza titolo, faciliti il sistema delle segnalazioni e raccomandazioni. Inoltre, anche gli ingegneri fanno molta fatica ad entrare al grado ottavo nella carriera della pubblica amministrazione.

Né vedo l'opportunità di non spingere queste persone a migliorare la loro cultura mediante l'imposizione di un esame.

Non dobbiamo esagerare al punto di togliere ogni elemento di distinzione. Perché non dovremmo spingere questa gente a sostenere un esame? D'altra parte, la eliminazione degli esami non offrirebbe garanzie sufficienti all'Amministrazione.

Sono, pertanto, per la conservazione del testo del disegno di legge.

SCALIA VITO. Condivido in linea di principio le obiezioni dell'onorevole ministro, perché in effetti non si possono raggiungere determinati gradi nell'Amministrazione senza essere in possesso di un titolo di studio. Penso, tuttavia, che nella fattispecie non si possa evocare il principio dell'esame, e ciò per una considerazione che desidero fare. Abbiamo stabilito, all'articolo 2, che nei concorsi per l'immissione in ruolo il candidato deve essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; per agevolare l'inquadramento iniziale di coloro che sono privi del titolo di studio richiesto, cioè degli attuali collocatori che hanno la sola licenza

elementare, abbiamo previsto, all'articolo 9, una deroga, a carattere semplicemente transitorio, atta a circoscrivere ed a prevedere un problema.

Ciò premesso, il quesito che pongo all'onorevole ministro è questo: avendo noi dato la possibilità di accedere alla carriera anche a colui che è in possesso della sola licenza elementare, sulla base di quale principio giuridico possiamo poi, ad un certo punto, strozzare detta carriera? Trovo che non sarebbe giusto un procedimento del genere, e neppure logico, oserei dire, dal punto di vista dell'etica legislativa. Potremmo specificare che si prescinde dal titolo di studio solo per accedere ai posti iniziali; facciamolo pure, ma mi sembra illogico, dopo aver previsto una deroga all'inizio della carriera, dire poi che il beneficio è stato concesso con riserva, ed impedire così a chi è arrivato al grado nono di accedere al grado ottavo.

Pertanto, pur aderendo *in toto* alle considerazioni di principio, insisto perché sia conservata a coloro che sono entrati in ruolo, prescindendo dal titolo di studio, la possibilità di percorrere la loro carriera.

ZANIBELLI. Desidero esprimere su questo argomento la mia opinione. Tutto il progetto di legge che stiamo esaminando comprende una serie di affermazioni di principio e nello stesso tempo, oserei dire, di deroghe al principio stesso. Condivido le osservazioni che sono state fatte dal ministro sulla funzionalità degli uffici e sono d'avviso che, se ci trovassimo dinanzi alla istituzione di un nuovo ruolo per un servizio finora non funzionante, dovremmo preoccuparci di immettere soltanto del personale in possesso di adeguato titolo di studio.

Ma, nel caso attuale, mi rifaccio agli emendamenti proposti dal Comitato ristretto, ricordando oggi che in quella sede si era tutti d'accordo sulla opportunità degli emendamenti stessi, al di là delle persone e dei gruppi politici che erano rappresentati.

L'impostazione stessa del testo del disegno di legge rivela la preoccupazione del Ministero del lavoro di avere un servizio di collocamento i cui addetti, più che persone di grande cultura, siano persone che conoscano la legislazione in materia di lavoro. Nell'articolo 7 del testo governativo, del quale il Comitato ristretto ha proposto la soppressione, è detto infatti che l'esame di idoneità per la promozione a collocatore superiore dovrebbe consistere in una prova scritta ed in una orale, ognuna di esse vertente sui servizi di istituto degli uffici del lavoro e della massima occu-

pazione e sulle specifiche attribuzioni delle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro.

Ciò premesso, appare evidente che non è la cosiddetta cultura generale che si cerca, cultura la cui esistenza sarebbe innanzitutto confermata dall'eventuale titolo di studio, ma che si cercano elementi veramente idonei e capaci, ben predisposti per lo svolgimento di determinati servizi. Ciò è dimostrato anche dal fatto che nel precedente articolo 4 del testo governativo, riportato integralmente nel testo del Comitato ristretto, è stabilito che la promozione a primo collocatore si consegue mediante concorso per esami nel limite di un terzo dei posti disponibili, mentre per i restanti posti disponibili la promozione medesima si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.

Stando le cose in questo senso non mi sembra che, in sede di discussione della promozione a collocatore superiore, sia necessario rifarsi essenzialmente ad un titolo di studio. Se una persona, pur avendo un titolo di studio di scuola inferiore, ha l'idoneità per salire ai gradi massimi, diamogliene la possibilità con il sistema del merito comparativo. Tale è la mia opinione, per la quale sono favorevole all'emendamento.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Devo riconoscere che c'è un errore nel testo presentato dal ministero; nell'articolo 2 infatti ci si richiama alle norme ordinarie, per le quali, per essere immessi nel ruolo di collocatore occorre la licenza media; è inutile quindi la discussione sull'articolo 6, perché è logico che se uno è entrato in servizio con la licenza media, la conserva anche in seguito. Bisogna quindi togliere la frase « e siano muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado ». Inquadrare tutti i collocatori con disposizione di favore, anche se non hanno la licenza media, significa inquadrarli prescindendo dal titolo di studio; ma il promuoverli costituirebbe un ulteriore atto di liberalità e bisogna tener presenti le esigenze della pubblica amministrazione. Il ministero si è limitato a chiedere che in alcuni casi fosse stabilita una deroga alle norme generali. È la deroga che è in discussione. Secondo il ruolo ordinario, per potervi accedere occorre il titolo di studio di scuola superiore; coloro che sono già entrati, li immettiamo e consentiamo loro di essere promossi anche con la licenza elementare.

MAGLIETTA. Il mio parere è favorevole allo stabilire l'esame, e ritengo che tutti voi

siate consapevoli dell'esigenza che l'Amministrazione dello Stato sia più efficiente. Poiché in altre occasioni vi siete dimostrati rigidi formalisti, consentitemi una malignità: ognuno di voi pensa a sistemare qualcuno.

Ritengo che l'esame sia necessario; l'onorevole Zanibelli afferma che è sufficiente che una persona abbia determinate capacità; io dico che bisogna accertarle. Deve trattarsi di una situazione transitoria e deve essere stabilito un elemento di controllo, cioè l'esame.

PRESIDENTE. Stabilire un esame sotto la forma del colloquio mi sembra una sistemazione che potrebbe dar luogo ad arbitri. Devono esistere documenti scritti.

NUCCI, *Relatore*. Desidero precisare che il testo dell'emendamento all'articolo 6 non innova niente rispetto alle norme generali che vigono per il passaggio dal grado nono all'ottavo; cioè il testo unico sugli impiegati civili dello Stato per la qualifica di collocatore superiore, che è eccezionale, non prevede alcun esame. La formulazione dell'emendamento è conforme al secondo comma dell'articolo 186 del testo unico.

Potremmo semmai sollevare tale questione in sede di discussione delle norme transitorie; il provvedimento, infatti, come norma generale, è conforme alle norme generali che disciplinano questa materia.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Faccio osservare che, così facendo, tutte le promozioni verrebbero ad essere effettuate in base a scrutinio per merito comparativo. Orbene, mi sembra veramente esagerato consentire che tutta la carriera possa svolgersi con tale sistema. Si deve stabilire che almeno un grado possa essere raggiunto soltanto mediante esame di idoneità. Si deve porre, cioè, una specie di blocco che determini, ad un certo punto, una specie di selezione. Magari si può stabilire che si deve sostenere un colloquio, se la Commissione lo ritiene più adatto che un vero e proprio esame di idoneità; posso aderire anche a tale soluzione, ma, ripeto, si deve fare in modo che ad un certo grado della carriera si determini un minimo di selezione.

PRESIDENTE. Siamo dunque di fronte a questa situazione: accantonata la questione attuale dei collocatori, l'onorevole ministro chiede che ad un certo punto della carriera avvenga una specie di selezione, più severa, a mezzo di esame o di colloquio, e su quest'ultimo punto dirò in seguito il mio pensiero. Dobbiamo ora stabilire se sia utile inserire, ad un dato momento dello svolgersi

della carriera, questa selezione più severa onde assicurare all'Amministrazione dei funzionari ben preparati.

NUCCI, *Relatore*. Coloro che ottengono la nomina alla qualifica iniziale nel ruolo dei collocatori, dopo aver sostenuto il concorso previsto dall'articolo 2 del progetto di legge in esame, possono via via accedere ai gradi superiori sottostando alle norme che disciplinano la materia. Per il passaggio dal grado nono al grado ottavo, le norme vigenti prevedono un'anzianità di tre anni. Pertanto lo sbarramento di cui ha parlato il ministro può essere, a mio parere, stabilito solo nei confronti di quei collocatori che usufruiscono delle norme transitorie e che vengono inquadrati senza aver sostenuto alcun esame.

ZANIBELLI. Se per il primo inquadramento stabiliamo delle deroghe al principio del titolo di studio, posso senz'altro rendermi conto della necessità che esistano ad un certo punto dei blocchi; se invece prescindiamo da tale situazione, è fuori dubbio che dobbiamo allinearci perfettamente con tutto quanto disciplina l'inquadramento generale dei dipendenti dello Stato.

Questo non è arzigogolo, ma è la logica interpretazione del testo del disegno di legge in esame. Per le promozioni, infatti, non si parla di prova scritta ed orale a carattere generico, onde stabilire il grado di cultura dell'individuo, ma si parla della necessità di stabilire il grado di idoneità a prestare un determinato servizio in una determinata pubblica amministrazione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il ragionamento dell'onorevole Zanibelli è in contraddizione con l'articolo 8, per il quale ogni articolo precedente ha una propria autonomia rispetto alla legge generale e solo in mancanza di particolari disposizioni si applica la norma generale. A mio avviso il collocatore comunale dovrebbe essere fornito di licenza di scuola media superiore, trattandosi di categoria equiparata al gruppo B; abbiamo invece creato un ruolo per il quale si chiede solo la licenza di scuola media inferiore. La necessità di elevare la cultura di questo personale, mi spinge ad invitare i membri della Commissione a riflettere su tale questione.

Insisto nel chiedere la votazione dell'articolo 6 nel testo del disegno di legge, con l'eliminazione del secondo comma. Ritengo infatti che sia eccessivo abolire lo sbarramento dell'esame per giungere all'ultimo grado, dove perfino gli ingegneri faticano ad essere ammessi.

QUINTIERI. Desidero domandare all'onorevole ministro se, accettando la Commissione il criterio del concorso, resti implicito che ad esso dovranno partecipare anche le persone munite della sola licenza elementare; in tal caso sono d'accordo. Ma in caso contrario non dobbiamo introdurre una deroga all'ordinamento riguardante gli impiegati civili dello Stato.

SCALIA VITO. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su di un fatto: se si dà la possibilità di considerare risolta favorevolmente la questione, relativa alla parte trasitoria del disegno di legge, su coloro che hanno la licenza elementare, se introduciamo il principio che lo scrutinio va fatto per merito comparativo e per concorso, ne deriva una situazione anacronistica. Infatti ammetteremmo in via transitoria una notevole deroga migliorativa, e in via regolamentare si avrebbe un peggioramento notevole della carriera rispetto all'ordinamento dello Stato.

Ritengo che in un tale provvedimento la logica viene meno.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Scalia, un paragone tra i collocatori e gli impiegati di gruppo C dell'Amministrazione statale, da un punto di vista sia giuridico sia sostanziale, è eterogeneo; al massimo un paragone è possibile tra collocatori e impiegati di concetto, perché per questa categoria sono previsti esami. Comunque sono disposto a chiedere il parere della I Commissione; questa discussione non avviene per ottenere l'approvazione della maggioranza, ma per risolvere un problema di coscienza.

NUCCI, *Relatore*. Poiché è stata proposta l'abolizione delle parole « siano muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado » dell'articolo 6, è pacifico che, in sede di discussione delle norme transitorie, la questione del titolo di studio non sarà riproposta. Rimane quindi solo la questione del concorso. A tale proposito, udite le dichiarazioni del ministro, concordo nel mantenimento del concorso, anche sotto forma di colloquio.

PRESIDENTE. Desidero precisare che il parere della Commissione Affari costituzionali esiste ed è favorevole; mi sembra perlomeno indelicato riproporre alla Commissione la richiesta di un parere, come se la prima volta non avesse esaminato la questione a fondo. Ha già espresso il parere che non esiste un contrasto tra le norme che stiamo esami-

nando e le disposizioni di carattere generale sul pubblico impiego.

Allora mi pare che le posizioni siano ormai queste: l'onorevole Ministro ha dichiarato di essere disposto a modificare l'articolo 6 del disegno di legge nel senso precisato; la Commissione deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno di tali modifiche.

BETTOLI. Per quanto riguarda l'esame di idoneità molte perplessità sorsero anche in sede di Comitato ristretto. Ora il nuovo testo proposto dal Governo ci propone una alternativa un po' troppo onerosa. Se il ministro fosse disposto ad accogliere la proposta del Comitato ristretto, di ridurre da cinque a tre anni il periodo di effettivo servizio nella qualifica per aspirare alla promozione al grado superiore, ed a precisare in che cosa consista l'esame di idoneità, penso che si potrebbe arrivare ad una formulazione possibile ed accettabile da tutti. L'unica perplessità che potrebbe, semmai, sussistere sarebbe quella del suo coordinamento con l'ordinamento generale degli impiegati dello Stato.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei chiarire i problemi giuridici che si pongono. L'errore è stato di voler fare paragoni con la carriera esecutiva. Nella carriera di concetto i posti disponibili al grado superiore sono conferiti per un quarto mediante concorso per merito distinto e per tre quarti mediante esame di idoneità. Infatti, l'impiegato di concetto, che è in possesso di diploma di scuola media superiore, ed ha sostenuto regolarmente il concorso iniziale, per arrivare alla qualifica con coefficiente 325 deve fare il concorso per merito distinto oppure deve sostenere l'esame di idoneità.

Nel caso oggi in esame, noi diamo questo grado ad una categoria di impiegati che hanno la sola licenza di scuola media inferiore; è chiaro, però, che non li possiamo equiparare assolutamente al personale di concetto.

SCALIA VITO. Personalmente, e per coerenza con la mia impostazione, dichiaro di accettare una soluzione che non contrasti con quanto previsto dall'ordinamento generale del personale statale.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per accelerare la discussione e per facilitare l'approvazione dell'articolo 6, accolgo tutto quanto mi è possibile accogliere, e cioè la riduzione da cinque a tre anni di effettivo servizio nella qualifica per poter aspirare alla promozione e la eliminazione del secondo comma dell'articolo 6 del disegno di

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1961

legge. Chiedo che l'articolo stesso venga posto in votazione nella seguente formulazione:

(Promozioni a collocatore superiore).

« I posti disponibili nella qualifica di collocatore superiore sono conferite mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori capi che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 6 del disegno di legge che, dopo l'emendamento proposto dal Governo, risulta così formulato:

(Promozione a collocatore superiore).

« I posti disponibili nella qualifica di collocatore superiore sono conferiti mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori capi che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

(È approvato).

Do lettura degli articoli 7 e 8 che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 7.

(Esami per la promozione a collocatore superiore).

L'esame di idoneità di cui al precedente articolo consiste in una prova scritta ed in una prova orale vertenti sui servizi di istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e sulle specifiche attribuzioni delle sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nelle due prove. A parità di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

(È approvato).

ART. 8.

(Rinvio).

Per quanto non è esplicitamente previsto nella presente legge al personale del ruolo

dei collocatori si applicano le disposizioni concernenti gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 9:

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 9.

(Inquadramento collocatori comunali).

« I collocatori comunali inquadrati nelle qualifiche a contratto ai sensi delle leggi 16 maggio 1956, n. 562, 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui ai punti 1°, 3° e 4° dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei collocatori previsto dall'articolo 1 della presente legge, e precisamente:

a) i collocatori di 1ª classe nella qualifica con coefficiente 202;

b) i collocatori di 2ª e 3ª classe nella qualifica con coefficiente 180.

L'inquadramento è disposto previo giudizio favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 12 sulla base della qualifica rivestita, delle funzioni esercitate, dei precedenti di servizio a secondo le modalità che verranno stabilite dalla Commissione stessa.

Le domande d'inquadramento di cui al presente articolo debbono prevenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli uffici del lavoro e della massima occupazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

MAGLIETTA. Desidero domandare all'onorevole ministro perché questa parte del disegno di legge è intitolata « Norme transitorie e finali ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Si è inteso, col concetto di « norme finali », tenere distinte le norme sul finanziamento, in quanto avrebbero potuto essere ulteriormente discusse. Se tale criterio non viene accettato dalla Commissione, bisogna trasferire nella prima parte del disegno di legge tutte le norme che non sono transitorie.

NUCCI, *Relatore.* All'articolo 9, che riguarda l'inquadramento dei collocatori comunali, il Comitato ristretto ha apportato un

emendamento concernente i coefficienti, nel senso che i collocatori possono essere inquadrati nel modo seguente:

a) i collocatori di 1^a classe nella qualifica con coefficiente 229;

b) i collocatori di 2^a classe nella qualifica con coefficiente 202;

c) i collocatori di 3^a classe nella qualifica con coefficiente 180.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi rimetto al parere della Commissione; se l'articolo così emendato sarà approvato, le promozioni al coefficiente 271 e 325 richiederanno il titolo di studio stabilito dalla legge, poiché non si prevedono specifiche deroghe. L'inquadramento avviene in deroga alla legge, ma se al coefficiente 229 impedisce il passaggio al grado superiore, esso avviene secondo i requisiti generali. O si deroga alla legge per tutte le promozioni o per nessuna.

Comunque mi rimetto al giudizio della Commissione.

NUCCI, *Relatore*. Personalmente sono favorevole alla deroga per le due promozioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, nel quale è implicito il concetto della deroga, con l'emendamento apportato dal Comitato ristretto:

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 9.

(*Inquadramento collocatori comunali*).

I collocatori comunali inquadrati nelle qualifiche a contratto ai sensi delle leggi 16 maggio 1956, n. 562, 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui ai punti 1^o, 3^o e 4^o dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei collocatori previsto dall'articolo 1 della presente legge, e precisamente:

a) i collocatori di 1^a classe nella qualifica con coefficiente 229;

b) i collocatori di 2^a classe nella qualifica con coefficiente 202;

c) i collocatori di 3^a classe nella qualifica con coefficiente 180.

L'inquadramento è disposto previo giudizio favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 13 sulla base della qualifica rivestita, delle funzioni esercitate, dei precedenti di servizio e secondo le modalità

che verranno stabilite dalla Commissione stessa.

Le domande d'inquadramento di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

(*Decorrenza inquadramento e valutazione servizio precedente*).

« L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 9 è disposto, mediante decreto ministeriale, a decorrere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale inquadrato a norma del precedente articolo 9,2 il servizio prestato nelle qualifiche a contratto di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, è valutato per intero ai fini della anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore; il servizio prestato nella qualifica a contratto di collocatore di 2^a classe è altresì valutato per intero ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione a collocatore di 1^a classe.

Il servizio prestato dal personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ed inquadrato nel ruolo dei collocatori è computato per la metà agli effetti della anzianità richiesta per la promozione alla qualifica di primo collocatore.

Agli effetti del trattamento di quiescenza il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 9 può chiedere il riscatto del periodo di servizio prestato nelle qualifiche a contratto di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato ».

NUCCI, *Relatore*. L'articolo 10 concerne la decorrenza dell'inquadramento e la valutazione del servizio precedente. Il Comitato ristretto ha proposto il seguente testo: « L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 9 ed al successivo articolo 11 è disposto, mediante decreto ministeriale, a decorrere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale inquadrato a norma del precedente articolo 8 il servizio prestato nella qualifica di provenienza è valutato per intero ai fini della progressione di carriera.

Ai fini dell'anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore è valutato per intero il servizio prestato a contratto e per metà il servizio prestato in qualità di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, comprensivo della pensione e dell'indennità di buonuscita, il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 8 può chiedere il riscatto del periodo di servizio prestato nelle qualifiche a contratto di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562 e nella posizione di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato ».

MAGLIETTA. Considerata la tenacia con la quale poco fa ci si richiamava ai principi generali e all'inquadramento degli altri gruppi di dipendenti dello Stato, desidero che mi siano spiegati sotto questo aspetto gli emendamenti all'articolo 10.

Stiamo creando una situazione di privilegio, diciamolo pure chiaramente, per un gruppo di funzionari. Penso però che, arrivati ad un certo punto, dovrete pur rendervi conto delle conseguenze di tale modo di agire, perché mi pare che stiate creando una specie di precedente cui si appelleranno in futuro altri settori del pubblico impiego per rivendicare, anche essi, una eguale situazione di privilegio.

Mi domando, pertanto, se il contenuto dell'emendamento all'articolo 9 rientri esattamente nelle norme giuridiche che regolano attualmente l'ordinamento generale dei dipendenti statali; perché, se siamo di fronte ad una deroga, dichiaro subito di essere contrario. Vorrei che la risposta fosse precisa.

NUCCI, *Relatore*. Sarebbe stato meglio che l'onorevole Maglietta avesse proposto un emendamento preciso al testo elaborato dal Comitato ristretto. Comunque, rispondo alla sua domanda precisando che non si tratta di creare condizioni di privilegio per un gruppo di impiegati. Il provvedimento in esame interessa i collocatori, una categoria di lavoratori in servizio da ben sedici anni; orbene, sarebbe veramente strano che, indipendentemente dalla più o meno concreta rispondenza alle norme sull'ordinamento generale degli impiegati statali, non si tenesse conto della loro posizione. Si tratta di persone che hanno prestato la loro opera per tanti anni con un trattamento economico che ben conosciamo.

Il Comitato ristretto ha inteso prendere in considerazione, nei loro confronti, due motivi: la prosecuzione della carriera ed il trattamento previdenziale in base all'anzianità di servizio. A mio parere, niente può esservi di più umano e corretto che provvedere alla sistemazione dei collocatori, i quali, per tanti anni e non certo per loro colpa, hanno lavorato in una situazione giuridica, economica e previdenziale non rispondente a certi principi di carattere generale.

MAGLIETTA. Il relatore mi scusi, ma voglio ben capire. Se si tratta di creare una situazione nuova, tendente a sistemare la posizione di coloro cui il relatore ha accennato, sono d'accordo; se si tratta invece, come ritengo, di stabilire una norma diversa da quelle normalmente seguite per il passaggio in ruolo di coloro che si trovano fuori ruolo, allora sono contrario.

NUCCI, *Relatore*. La Commissione affari costituzionali che ha esaminato il testo del provvedimento per il parere alla nostra Commissione non ha sollevato in merito alcuna eccezione.

QUINTIERI. L'articolo 10, così come è formulato, fa sorgere un problema di tecnica legislativa. A mio avviso, l'ultimo comma andrebbe scorporato in sede di coordinamento e formare oggetto di un articolo a sé stante che dovrebbe essere così formulato: « Il trattamento di quiescenza del personale iscritto alla gestione normale e speciale del Fondo di previdenza per il personale degli uffici del lavoro, di cui alla legge 6 aprile 1951, n. 127 e 16 maggio 1956, n. 562, è comprensivo della pensione e dell'indennità di buonuscita. Il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo può chiedere il riscatto del periodo prestato nelle qualifiche a contratto di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562 e nella posizione di incaricato temporaneo, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, n. 520. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo del personale dello Stato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 10 di cui do nuovamente lettura:

(Decorrenza inquadramento e valutazione servizio precedente).

L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 9 ed al successivo articolo 11 è disposto, mediante decreto ministeriale, a decorrere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale inquadrato a norma del precedente articolo 9 il servizio prestato nella qualifica di provenienza è valutato per intero ai fini della progressione di carriera.

Ai fini dell'anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore è valutato per intero il servizio prestato a contratto e per metà il servizio prestato in qualità di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo proposto dall'onorevole Quintieri con l'intesa che, in sede di coordinamento, verrà considerato come articolo a sè stante.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 11.

(*Inquadramento dei corrispondenti*).

« Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di collocatore di 2ª classe può essere altresì conferita, nel limite della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, mediante concorso per esami riservato ai corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) non abbiano superato il 45° anno di età;
- b) siano muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado;
- c) assolvano l'incarico da almeno sei mesi;
- d) siano in possesso di altri requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In deroga al requisito di cui alla lettera b) del precedente comma, sono ammessi a partecipare al concorso i corrispondenti in possesso della licenza elementare che assolvano l'incarico da almeno due anni.

Il concorso di cui al primo comma del presente articolo comprende una prova scritta ed una prova orale, vertenti sulla organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sui servizi d'istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il conseguimento della qualifica di collocatore di 2ª classe è subordinato al favorevole esito del periodo di prova previsto dagli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I corrispondenti che non partecipino al concorso o che comunque non vengano inquadrati sono mantenuti nell'incarico ai termini delle norme previste dalla legge 16 maggio 1956, n. 562.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa la facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di conferire l'incarico di corrispondente previsto dall'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

All'onere di spesa relativo ai corrispondenti di cui al 5° comma del presente articolo, si provvederà ai sensi del successivo articolo 15 ».

NUCCI, *Relatore*. L'articolo 11 si riferisce all'inquadramento dei corrispondenti. Il Comitato ristretto vi ha apportato alcuni emendamenti. Il primo di essi stabilisce che la qualifica di collocatore di 2ª classe può essere conferita a coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) non abbiano superato il 50° anno di età;
- b) siano in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562;
- c) assolvano l'incarico da data anteriore al 18 luglio 1961;
- d) siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1°), 3°), 4°) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono state previste, inoltre, due ipotesi per i corrispondenti non inquadrati nei ruoli, i quali possono mantenere l'incarico ai termini delle norme previste dalla legge 16 maggio 1956, n. 562, oppure possono essere immessi nella qualifica a contratto di collocatore di 3ª classe.

Il Comitato ristretto si è pronunciato favorevolmente per l'esame, ma ha anche affacciato l'opportunità di far sostenere questo esame mediante colloquio e non secondo la forma prevista dall'articolo 11 del testo governativo.

SCALIA VITO. Al penultimo comma dell'articolo 11 è prevista la cessazione della facoltà del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di conferire l'incarico di corrispondente. Ciò rientra nella logica del provvedimento, ma ne deriva una grave conseguenza: in molti comuni con popolazione non superiore ai 400 o 500 abitanti, si rimarrà privi di collocatori. Nella provincia di Messina, che ha 105 comuni, molti di essi sono sprovvisti di collocatori; in seguito a questo

provvedimento tali comuni saranno sforniti anche di corrispondenti.

Desidero domandare all'onorevole ministro se non si ritenga opportuno, almeno in certi casi, provvedere alla nomina di corrispondenti di tipo particolare, per esempio di pensionati, per non creare rapporti di lavoro. Si potrebbe aggiungere dopo « cessa la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale », la frase « salvo che si tratti di pensionati ». Ma se l'onorevole ministro ci assicura che nessun comune italiano rimarrà sprovvisto di collocatori in seguito all'applicazione di questo disegno di legge, il problema non esiste.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi impegno ad applicare il disegno di legge in modo che ogni comune abbia un collocatore.

Desidero domandare all'onorevole relatore se dalla data del 18 luglio 1961 fino a quella di entrata in vigore della legge il ministro avrà la facoltà di conferire l'incarico di corrispondente per sopperire alle necessità di quei comuni che ne sono privi.

BETTOLI. Comprendo la preoccupazione dei colleghi per l'esercizio del collocamento in luoghi con ben 600 abitanti e distanti dal capoluogo. Mi domando se si debba seguire un orientamento comune per tutta l'Italia, sia al nord sia al sud. Per esempio, nella provincia di Udine vi sono 180 comuni, distanti dal capoluogo 5 o 6 ore di treno, e il numero dei collocatori e corrispondenti è inferiore al numero dei comuni stessi.

In base al riordinamento del servizio di collocamento, un collocatore esercita le sue funzioni in due o tre comuni contemporaneamente, ed il servizio funziona regolarmente. Quindi per tale questione non mi preoccuperei, perché non presenta in pratica difficoltà rilevanti.

Se si vuole insistere perché dopo il 18 luglio ci sia, per essi, la possibilità di un inquadramento, sono contrario a tale soluzione. Anzi, se si insiste su tale posizione e nella forma proposta, posso anche essere autorizzato a nutrire il sospetto che, fino all'entrata in vigore della legge, si vuole avere la possibilità di sistemare certe cose.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho voluto avere conferma, ed ora posso darla anche a voi, che dal 18 luglio 1961 non c'è stata alcuna immissione di corrispondenti; però, attualmente, alcuni comuni ne sono privi. Se dunque ritenete di dover insistere nella limitazione fissata dal progetto di legge, vorrei che mi diceste chi sarà mai ad accettare le mansioni di corrispon-

dente, ben sapendo di essere considerato niente; ed intanto i posti di corrispondente scoperti rimarranno tali.

È chiaro che l'opposizione non ha fiducia nel Governo. Invece il Governo intende procedere all'inquadramento con criteri di assoluta correttezza. Dico questo perché siano chiare le responsabilità dal punto di vista amministrativo.

ZANIBELLI. Nel corso della discussione in seno al Comitato ristretto, era stata ravvisata l'opportunità di introdurre, nel testo, degli emendamenti tendenti a stabilire, fra l'altro, un minimo di anzianità rispetto alla data di entrata in vigore della legge. Poiché nel Comitato ristretto lavorammo alla presenza di funzionari responsabili, potemmo accertare che dal giorno di presentazione del disegno di legge il ministero si era astenuto dall'adottare qualsiasi provvedimento in materia di assunzione di corrispondenti. La circostanza che il ministro ha oggi ricordato, era già emersa nel corso del dibattito, che ci aveva indotti, in un primo momento, ad accettare la data del 18 luglio.

Mi rendo conto come qui si ammetta, per così dire, il principio della chiamata in servizio senza il normale concorso iniziale, ma penso che la proporzione nella quale ciò può avvenire, in deroga alle norme generali, sia talmente ridotta, da non poter mai costituire un principio per non più adottare il criterio di carattere generale.

Cerchiamo dunque di evitare di trovarci fra un po' di tempo a dover esaminare un nuovo disegno di legge; è chiaro infatti che l'Amministrazione dovrà prima o poi risolvere il problema; pertanto, sentite le considerazioni fatte dal ministro e richiamato alla memoria il dibattito avvenuto in sede di Comitato ristretto, accettiamo il termine dell'entrata in vigore della legge.

MAGLIETTA. Mentre sono per le migliori condizioni possibili nei confronti dei lavoratori, sono peraltro restio ad accettare condizioni di favore, specie quando nello stesso periodo di tempo non si vogliono riconoscere certi diritti di altre categorie, nè ci si batte con lo stesso accanimento per alcune altre legittime aspirazioni. Mi sto riferendo alla questione dei limiti di età. Sono senz'altro d'accordo che, nel caso dei corrispondenti, possano essere inquadrate gli aspiranti fino all'età di 50 anni, ma non posso fare a meno di far rilevare agli onorevoli colleghi che abbiamo già varato una legge presso a poco analoga per i dipendenti dalle aziende controllate dallo Stato, e che, ciononostante, dette

aziende si rifiutano di mettere in organico i loro dipendenti che hanno raggiunto perfino i venti anni di servizio da applicati, perché, secondo il loro punto di vista, essi hanno ormai raggiunto certi limiti di età. Mi pare allora che proprio noi, e con noi il nostro ambiente, la nostra società, il nostro Ministero del lavoro, i nostri uffici, e così via, siamo quelli che non vogliono capire come non sia possibile continuare a creare situazioni che, se da un lato sono favorevoli, dall'altro sono di netto sfavore per i lavoratori. Ci rendiamo conto, ad esempio, che mentre stiamo decidendo la messa in organico di taluni che hanno raggiunto i cinquant'anni di età, dei quali solo pochi sono in grado di vantare un'anzianità di servizio di appena sedici anni, esiste un'azienda dell'I.R.I., quindi controllata dallo Stato, che si rifiuta di passare nei ruoli organici lavoratori che hanno 40 anni di età e 20 di servizio come applicati? Ma dico, ci pare di essere con la coscienza a posto? Possiamo veramente accettare questo stato di cose?

Di fronte ad un gruppo di lavoratori che pur dipendendo da aziende controllate dallo Stato ed essendo protetti da apposite leggi, si vedono ugualmente negata l'applicazione di queste stesse leggi, possiamo noi continuare a creare certe condizioni di privilegio quale quella che si vorrebbe stabilire per la categoria di cui oggi ci occupiamo? Tanto per continuare con gli esempi, cito anche il caso dei lavoratori dipendenti dalle ferrovie secondarie i quali, nonostante una legge fatta da noi, in merito alla sistemazione degli applicati, non hanno ancora potuto godere dei benefici che da detta legge sarebbero dovuti loro derivare. E quando siamo ricorsi al Sottosegretario di Stato perché intervenisse nella faccenda, ci siamo sentiti rispondere che niente si poteva fare dato che la legge non prevedeva certe soluzioni.

SCALIA VITO. Evidentemente la legge è stata fatta male.

MAGLIETTA. Questo modo di agire non livellato, non uguale, nei confronti delle diverse categorie di lavoratori, con aspetti favorevoli non sempre per le più meritevoli, o per quelle che sono addeite a lavori più pesanti ed onerosi, è veramente molto strano.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non mi pare che sia questo il momento, né la sede per discutere sulla efficacia di altre leggi. Per quanto concerne il disegno di legge in esame, mi pare che ormai sia chiusa la questione. Abbiamo la necessità di porre coloro che entrano nei ruoli in condizioni di poter conseguire la pensione, quindi

dobbiamo stabilire un limite di età atto a far loro maturare il diritto ad essa. Gli uffici competenti del ministero hanno ritenuto che tale limite dovesse essere stabilito in 45 anni di età, a sua volta il Comitato ristretto ha proposto un limite di 50 anni; posso anche essere d'accordo con il Comitato ristretto.

Se non manteniamo il limite di età, il personale entra nei ruoli e poi è sprovvisto di pensione. Si tratta in sostanza di immettere in organico un certo numero di persone in via eccezionale; gli altri non hanno niente da perdere rispetto alla situazione attuale, anzi sono immessi, dietro domanda, nella qualifica a contratto di collocatore di 3ª classe.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel seguente testo, proposto dal Relatore a seguito della discussione svoltasi.

(Inquadramento dei corrispondenti).

«Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di collocatore di 2ª classe può essere altresì conferita, nel limite della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, mediante concorso per esami riservato ai corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiamo superato il 50º anno di età;

b) siano in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562;

c) siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1º, 3º e 4º dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il concorso di cui al primo comma del presente articolo comprende una prova scritta ed una prova orale, vertenti sulla organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sui servizi d'istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il conseguimento della qualifica di collocatore di 2ª classe è subordinato al favorevole esito del periodo di prova previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I corrispondenti non inquadrati ai sensi del precedente articolo sono mantenuti nell'incarico ai termini delle norme previste dalla legge 16 maggio 1956, n. 562; altresì con le modalità ed alle condizioni previste dagli articoli 16 e seguenti della legge predetta e successive modificazioni, sono im-

messi, a domanda, nella qualifica a contratto di collocatore di 3^a classe.

Per l'inquadramento dei corrispondenti nel ruolo dei collocatori si applica la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 9.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa la facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di conferire l'incarico di corrispondente previsto dall'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

All'onere di spesa relativo ai corrispondenti di cui al 4° comma del presente articolo, si provvederà ai sensi del successivo articolo 15».

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto, concernente la chiamata alle armi, ed inserito nel testo redatto dallo stesso Comitato ristretto, come articolo 11 e che nella redazione finale dovrebbe divenire articolo 12.

Do lettura di tale articolo:

(Chiamata alle armi).

«Le norme del precedente articolo sono estese a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando sarà diventato efficace il decreto ministeriale d'inquadramento, siano cessati o cessino dall'incarico di corrispondenti, per l'assolvimento di obblighi militari, purchè ne facciano richiesta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o di quindici giorni dalla data della chiamata alle armi.

BETTOLI. E per i richiamati?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il titolo: « Chiamata alle armi », può essere sostituito con l'altro: « Assolvimento degli obblighi militari ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 proposto dal Comitato ristretto, del quale ho dato dianzi lettura, con la modifica suggerita dal ministro.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12, che diviene 13. Ne do lettura.

(Commissione di inquadramento).

« La Commissione per l'inquadramento nel ruolo dei collocatori, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da

un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è composta:

da un consigliere di Stato, vice presidente;

dal direttore generale degli affari generali e del personale;

da un magistrato della Corte dei conti di qualifica non inferiore a referendario;

da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

dal funzionario preposto alla divisione del personale degli Uffici di collocamento;

da un funzionario della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di qualifica non inferiore a direttore capo;

da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale o dell'ispettorato del lavoro di qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione o ad ispettore capo.

Ai lavori della Commissione intervengono, con voto consultivo, due collocatori comunali di qualifica non inferiore a collocatore di 1^a classe.

Esercitano le funzioni di segretari della Commissione tre funzionari delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe od equiparata.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ».

NUCCI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha apportato all'articolo 12 solo due emendamenti: il primo eleva da due a tre il numero dei collocatori che partecipano ai lavori della Commissione; il secondo stabilisce il termine entro il quale la Commissione dovrà ultimare i lavori, termine fissato a 12 mesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Comitato ristretto.

(È approvato).

L'articolo 12, dopo gli emendamenti apportati, risulta così formulato:

(Commissione di inquadramento).

« La Commissione per l'inquadramento nel ruolo dei collocatori, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da

un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è composta:

da un consigliere di Stato, vice presidente;

dal direttore generale degli affari generali e del personale;

da un magistrato della Corte dei conti di qualifica non inferiore a referendario;

da un funzionario del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

dal funzionario preposto alla divisione del personale degli Uffici di collocamento;

da un funzionario della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di qualifica non inferiore a direttore capo;

da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale o dell'Ispettorato del lavoro di qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione o ad ispettore capo.

Ai lavori della Commissione intervengono, con voto consultivo, tre collocatori comunali di qualifica non inferiore a collocatore di 1ª classe.

Esercitano le funzioni di segretari della Commissione tre funzionari delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe od equiparata.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

I lavori della Commissione dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 che diviene 14. Ne do lettura.

(Personale a contratto quinquennale).

« Il rapporto d'impiego contrattuale dei collocatori che non sono inquadrati nel ruolo dei collocatori resta disciplinato dalla legge 16 maggio 1956, n. 562, ed al relativo onere di spesa si provvederà ai sensi del successivo articolo 15.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sono assunte dai corrispondenti or-

gani previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In corrispondenza delle unità mantenute in servizio a norma del primo comma del presente articolo, e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nella dotazione organica delle qualifiche di collocatore di 1ª e 2ª sezione del rapporto di impiego ».

Il Comitato ristretto ha modificato il primo comma. Con la modifica suddetta l'articolo così recita:

(Personale a contratto quinquennale).

« Il rapporto d'impiego contrattuale dei collocatori che non sono inquadrati nel ruolo dei collocatori nonché dei corrispondenti immessi nella qualifica a contratto di collocatore di terza classe ai sensi del precedente articolo 11 resta disciplinato dalla legge 16 maggio 1956, n. 562, ed al relativo onere di spesa si provvederà ai sensi del successivo articolo 16.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sono assunte dai corrispondenti organi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In corrispondenza delle unità mantenute in servizio a norma del primo comma del presente articolo, e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nella dotazione organica delle qualifiche di collocatore di 1ª e 2ª classe del ruolo dei collocatori ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14 che dovrebbe divenire 15. Ne do lettura:

« I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 18 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono stabiliti in numero di quattro di cui uno appartenente al ruolo dei collocatori comunali ».

Per quanto concerne questo articolo la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere contrario.

ZANIBELLI. Sono dell'avviso che la II Commissione ha espresso un parere rifacendosi ad una disciplina superata da altre nor-

me legislative. Se fosse la prima volta che viene richiamato l'articolo 146 del testo unico, incontreremmo serie difficoltà: ma ultimamente esso è già stato diversamente regolato con nuove norme; ritengo, quindi, che ogni eccezione in tal senso non abbia valore.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non vorremmo che si creassero situazioni di disagio, e quindi il collocatore comunale dovrebbe sempre far parte del Consiglio di amministrazione e dare giudizi anche per quanto riguarda l'Amministrazione centrale. Comunque si potrebbe dire che quando il Consiglio di amministrazione tratta materie di competenza dei collocatori, interviene nella discussione un rappresentante della categoria.

ZANIBELLI. Desidero far presente all'onorevole ministro che ci troviamo di fronte ad un sistema anormale di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione. In alcune nuove leggi, come quella per il Ministero delle poste, abbiamo introdotto nel Consiglio di amministrazione la rappresentanza del personale che viene eletto. Ora noi ne chiamiamo a far parte un membro di grado inferiore insieme con gli altri; ritengo sia meglio superare questa difficoltà, piuttosto che dare al collocatore la veste di chi va al Consiglio solo per discutere i problemi che riguardano il proprio lavoro, mentre per le altre questioni non ha la possibilità di esprimere alcun giudizio.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'articolo 146 del testo unico non è più in vigore per il Ministero del lavoro. I membri del Consiglio d'amministrazione sono stati portati da 2 a 3, ora si vogliono elevare da 3 a 4. Ciò dal punto di vista qualificativo non significa niente.

ZANIBELLI. Il fatto è che la Commissione Affari costituzionali ha gli stessi poteri della Commissione Bilancio. Potremmo rimandare il disegno di legge con queste considerazioni alla Commissione Affari costituzionali.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ritengo che l'articolo 14 concernente il Consiglio di amministrazione debba essere soppresso se vogliamo che il provvedimento diventi legge nel più breve tempo possibile. In fin dei conti si tratta di una questione marginale che non incide sulla portata della legge e che potrà essere discussa in prosieguo di tempo in altra sede.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del ministro, pongo in votazione l'articolo 14.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 14 del disegno di legge che diviene articolo 15:

(Trattamento di previdenza).

«La gestione speciale collocatori comunali del Fondo di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro prevista dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562 è mantenuta ad esaurimento.

Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori ai sensi del precedente articolo 9, che ottenga il riscatto ai fini di pensione del servizio reso a contratto, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo di previdenza di cui al primo comma deve restituire allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto».

Il Comitato ristretto aveva proposto questa formulazione:

«La gestione speciale collocatori comunali del Fondo di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro prevista dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562 è mantenuta.

Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori ai sensi del precedente articolo 8 che ottenga il riscatto ai fini di pensione del servizio reso a contratto ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 9, il Fondo di previdenza di cui al primo comma deve versare allo Stato le somme dovute dagli interessati per il riscatto stesso.

Le rimanenti somme vengono depositate sui singoli conti individuali.

E dato facoltà ai collocatori di cui alla presente legge di versare sui conti individuali presso il Fondo di previdenza di cui al precedente comma somme non eccedenti il 5 per cento della retribuzione annua.

Le somme di cui ai precedenti terzo e quarto comma verranno liquidate agli interessati dagli aventi diritto all'atto della cessazione del rapporto di impiego».

Devo far presente che la Commissione Bilancio nella seduta del 29 novembre 1961 ha espresso il seguente parere:

«La Commissione Bilancio ha preso in esame gli emendamenti trasmessi da codesta Commissione in data 14 novembre 1961 sul disegno di legge: «Istituzione del ruolo dei collocatori» (3213) ed ha deliberato di adottare la seguente decisione:

«La Commissione non può — allo stato — esprimere parere favorevole poiché il Governo

non è stato in grado di fornire i necessari affidamenti sulla idoneità della copertura indicata con l'articolo 16 (nuovo testo) a fronteggiare il complesso dei maggiori oneri introdotti con le modifiche elaborate dal Comitato ristretto a ciò nominato dalla Commissione Lavoro.

Peraltro la Commissione è favorevolmente orientata circa le modifiche proposte all'articolo 8 (nuovo testo) e alla tabella annessa nella versione approvata a maggioranza dal predetto Comitato ristretto ».

La stessa Commissione Bilancio è invece senz'altro contraria alle altre modifiche che introducono maggiori oneri finanziari ed in particolare alle modifiche proposte per gli articoli 9 e 15 (nuovo testo), nonché alla variante dell'annessa tabella specificata con la nota a).

Di conseguenza la Commissione Bilancio, pur esprimendo — allo stato — parere contrario sul complesso degli emendamenti è disposta a riprendere in esame le modifiche proposte all'articolo 8 e alla tabella qualora il Governo fosse in grado di fornire adeguati affidamenti circa la possibilità di copertura per la quota parte di maggiore spesa da queste conseguenti ».

NUCCI, *Relatore*. Mi rendo conto delle ragioni che hanno indotto la Commissione Bilancio ad esprimere parere contrario sull'articolo predisposto dal Comitato ristretto in relazione al trattamento di previdenza, in quantoché si verrebbe con il suddetto articolo ad innovare profondamente sul regime vigente per tutti i dipendenti statali.

Ritengo, quindi, che la Commissione debba approvare l'articolo nel testo del disegno di legge, ma nel contempo deve sollecitare il Governo a rivedere, in modo organico, tutta la questione dei fondi speciali di previdenza in modo da risolvere i numerosi problemi che vi sono connessi in modo adeguato e definitivo.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Assicuro l'onorevole Nucci che il Governo prenderà in esame il problema dei Fondi speciali di previdenza. Dopo questa assicurazione invito la Commissione a voler approvare l'articolo nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo proposto dal Comitato ristretto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15, che diviene articolo 16, nel testo del disegno di legge.

(*Finanziamento*).

« Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori, e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge stessa si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un concorso da parte degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al secondo comma del sopra citato articolo 1.

La misura di tale concorso è stabilita, per ciascun triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

In relazione alla misura del concorso come sopra stabilita, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per ciascun esercizio finanziario, fissa con proprio decreto la somma che gli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali sono tenuti a versare.

Con lo stesso decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono stabiliti le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del concorso tra Istituti ed Enti interessati, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

In ogni caso l'onere da porre a carico degli Istituti ed Enti previdenziali ed assistenziali per il concorso di cui sopra non potrà, per ciascun esercizio finanziario, essere fissato in ragione superiore allo 0,35 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti stessi relativi all'anno precedente, nè per un importo eccedente la somma di lire cinque miliardi e duecentocinquanta milioni ».

Il Comitato ristretto, accogliendo il precedente parere della Commissione Bilancio, ha soppresso nell'ultimo comma le parole: « nè per un importo eccedente la somma di lire cinque miliardi e duecentocinquanta milioni ».

MAGLIETTA. Non per danneggiare questa categoria di lavoratori, e neppure per contrastare questa particolare circostanza, ma soltanto per una questione di principio generale dichiaro che il nostro Gruppo è nettamente e decisamente contrario alla utilizzazione, anche disposta per legge, dei fondi della previdenza sociale e degli istituti assicurativi, per fini che non siano quelli statuari, o, peggio ancora, per compiti che esulino dalla funzione e dallo

scopo specifico per i quali i contributi sono stati affidati a detto istituto. Quanto ho detto significa anche dichiarazione di voto contrario all'articolo 15 del testo governativo.

Inoltre, poiché ho sentito dire stamattina che ai collocatori venivano affidati dalla previdenza sociale e da altri istituti dei compiti con conseguenti erogazioni, desidero sapere se tali incarichi ed erogazioni continueranno anche dopo che sarà stato approvato il disegno di legge.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Debbo prima approfondire il problema giuridico, per cui non mi posso impegnare a fondo in merito. Propendo comunque per la loro cessazione.

MAGLIETTA. Sono preoccupato anche per questa riserva che fa il ministro.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Si è trattato semplicemente di integrare delle contribuzioni da tutti riconosciute assai modeste. Confermo comunque che mi adopererò per la cessazione di tali particolari incarichi.

BETTOLI. Non siamo contrari all'abolizione del limite, perché potrebbe verificarsi il caso che ad un certo momento il Ministero del lavoro si trovi ad avere tali e tante entrate, bastanti non solo a coprire l'onere per i collocatori ma anche per avere somme a disposizione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per la verità gli oneri figurano totalmente coperti e la loro valutazione in cinque miliardi e duecentocinquanta milioni è una sufficiente garanzia.

Mi rimetto comunque alla Commissione, avvertendo però che bisogna stare attenti, perché se si volesse andare oltre i limiti stabiliti, le difficoltà di copertura aumenterebbero e occorrerebbe allora di nuovo il parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Prego in votazione l'emendamento soppressivo proposto dalla Commissione Bilancio e fatto proprio dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16, che dopo l'emendamento apportatogli, risulta così formulato:

(Finanziamento).

«Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori, e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge stessa si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un concorso da parte degli Istituti ed Enti previdenziali o

assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al secondo comma del sopra citato articolo 1.

La misura di tale concorso è stabilita, per ciascun triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

In relazione alla misura del concorso come sopra stabilita, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per ciascun esercizio finanziario, fissa con proprio decreto la somma che gli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali sono tenuti a versare.

Con lo stesso decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono stabiliti le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del concorso tra Istituti ed Enti interessati, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

In ogni caso l'onere da porre a carico degli Istituti ed Enti previdenziali ed assistenziali per il concorso di cui sopra non potrà, per ciascun esercizio finanziario, essere fissato in ragione superiore allo 0,35 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti stessi relativi all'anno precedente».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16 del disegno di legge che diviene articolo 17:

«La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e da tale data restano abrogate tutte le disposizioni con essa comunque contrastanti».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla tabella del ruolo dei collocatori. Nel testo del disegno di legge la tabella è così formulata:

TABELLA
DEL RUOLO DEI COLLOCATORI

Collocatori superiori	coefficiente 325	N. 400
Collocatori capi.	» 271	» 800
Primi collocatori.	» 229	» 1.450
Collocatori di 1 ^a classe	» 202	} » 6.350
Collocatori di 2 ^a classe	» 180	
Totale		N. 9.000

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1961

Il Comitato ristretto propone la seguente formulazione:

TABELLA
DEL RUOLO DEI COLLOCATORI

Collocatori su- periori	coefficiente	325	N.	800
Collocatori capi.	»	271	»	1.200
Primi collocatori.	»	229	»	2.000
Collocatori di 1 ^a classe	»	202	}	» 5.000
Collocatori di 2 ^a classe	»	180		
Totale				N. 9.000

Pongo in votazione la tabella proposta del Comitato ristretto.

(E approvata).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così resta stabilito).

Poiché nell'approvazione dell'articolo 9, divenuto 10, è stato disatteso il parere della Commissione Bilancio, il provvedimento dovrà essere, ai sensi del Regolamento, nuovamente esaminato dalla Commissione predetta per un ulteriore parere. Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 » (3174-2603-B).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	15
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Bucalossi, Buttè, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, De Marzi Fernando, Ferrarotti, Franco Raffaele, Gotelli Angela, Gitti, Isgrò, Maglietta, Mazzoni, Negrone, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Romano Bartolomeo, Russo Spena, Sabatini, Sarti, Scalia Vito, Scarpa, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni e Zanibelli.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI